Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GIUGNO - LUGLIO 2021

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 9

PARTE SECONDA – TABELLE 13

Prima Sezione - Relazioni annunciate 13

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 35

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di giugno e luglio 2021, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

Doc. CCLXII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), riferita all'anno 2020.

Relazione presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio - Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile il 25 giugno 2021 e annunciata nella seduta n. 343 del 7 luglio 2021.

L'adempimento previsto. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), come novellato dal comma 4 dell'articolo 42 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente.

Nel testo previgente, invece, si prevedeva che il CIPE trasmettesse in via telematica alle Camere le proprie delibere "entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei Conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione". Come si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, la riformulazione del comma 4 della legge n. 196 del 2009 si rendeva necessaria al fine di trasformare "un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una relazione informativa più compiuta tra Governo e Parlamento in

materia di programmazione economica (…)", tenuto conto che le deliberazioni sono comunque pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del CIPE.

Il novellato comma 4 prevede altresì che a decorrere dall'anno 2022 la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

Si ricorda infine che l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (CIPESS).

Il contenuto della Relazione. La Relazione dà preliminarmente conto delle ripercussioni intervenute nel contesto socio-economico a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sottolineando la profonda trasformazione degli andamenti e delle prospettive dei sistemi economici a livello globale con importanti effetti su reddito, occupazione, produzione e investimenti, dal commercio, all'industria, all'edilizia, dai trasporti al turismo e ai servizi. A tale riguardo, oltre a interventi di sostegno del reddito, si sono attivati provvedimenti finalizzati alla ripresa dell'economia attraverso il rilancio della programmazione economica e degli investimenti pubblici. In tale contesto, la Relazione dà quindi conto dei provvedimenti strategici assunti dal CIPE nella programmazione e indirizzo dell'economia, tra i quali quelle relative alle opere strategiche e in materia di infrastrutture, ovvero nei sistemi di trasporto rapido di massa e nel settore della mobilità.

Sotto il profilo delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale, la Relazione si sofferma sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, costituisce il principale strumento finanziario nazionale alla cui ripartizione provvede il CIPE. Tra i vari interventi si annoverano le misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ricostruzione post sisma Abruzzo 2009 e la riqualificazione dell'area di Taranto.

La Relazione fornisce inoltre una dettagliata disamina delle iniziative rivolte allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento alle politiche urbane e a quelle di riqualificazione del territorio e a sostegno delle attività produttive.

Da ultimo la Relazione si sofferma sul processo di riforma del CIPE e delle sue funzioni che ha interessato la seconda parte del 2020, allo scopo di definire un modello di crescita italiano orientato alla transizione ecologica e alla sostenibilità, rafforzando l'innovazione del sistema produttivo in ossequio all'Agenzia Onu 2023 e ai programmi dell'Unione europea "*European Green Deal*" per la programmazione degli investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale. In tale contesto, si pone l'esigenza di assicurare una programmazione integrata con il recente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finalizzato all'utilizzo del programma *NEXT Generation EU*, attraverso l'adozione di politiche pubbliche mirate al raggiungimento degli obiettivi legati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

In questa ottica rileva infine come il Regolamento interno del Comitato sia stata modificato, con delibera CIPE n. 79 del 2020, al fine di rafforzare, nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale, l'inclusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", all'articolo 1, comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 7-*quinquies* dell'articolo 1 dispone che, a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da parte del Governo sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale tra le amministrazioni centrali competenti dei programmi e degli interventi di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Il comma 7-*quinquies* stabilisce che la relazione dallo stesso introdotta sia presentata unitamente alla relazione che Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere sull'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*" (sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), in materia di applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

****

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", all'articolo 62-*bis*, comma 6, prevede che la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale - istituita ai sensi del comma 1 al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione - presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.

****

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (PNIEC).

A tale riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, prevede che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita al comma 1 del medesimo articolo, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta

delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

L'articolo 7 inoltre - che definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR - al comma 7 attribuisce alla Corte dei conti il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede altresì che la Corte dei conti riferisca, "almeno semestralmente", al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di controllo annuale sulla gestione di bilancio e sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 36-*ter* del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che reca misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico, al comma 1 prevede che i "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" esercitino le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

In questo quadro, il comma 4 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

L'articolo 65 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, al comma 1, lettera *c)*, inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la*

città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze". Tale disposizione prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta della medesima Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo (con la precisazione che, relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma sia adottato entro il 31 agosto 2021). Il comma 5-*bis* prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 svolte nel corso dell'anno precedente, concernenti le attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXII, n. 3	D. Lgs. 1/2018 art. 5 co. 3[1]	Relazione sulle attività di protezione civile *(anno 2019)*	01/06/2021 08/06/2021 n. 333[2]	1ª	Annuale
Doc. CCXXXV, n. 6	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6[3]	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) *(dati aggiornati al secondo semestre 2020)*	25/05/2021 09/06/2021 n. 334	13ª	Semestrale

[1] L'articolo 5, comma 3, prevede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali. Si ricorda che l'articolo 48, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 1 del 2018, ha abrogato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che all'articolo 5, comma 4-quinquies, prevedeva che il Governo riferisse annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali.
[2] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[3] L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 864	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[4]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna 152 marche I-SANW, in prossimità dell'aeroporto di Asiago (VI), in data 13 agosto 2019	09/06/2021 15/06/2021 n. 336[5]	8ª	Eventuale
Atto n. 868	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[4]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso agli aeromobili AS350 marche I-EDIC e Jodel D.140E marche F-PMGV, in località ghiacciaio del Rutor, La Thuile (AO), in data 25 gennaio 2019	17/06/2021 17/06/2021 n. 338[5]	8ª	Eventuale
Doc. LXXXVI, n. 4	L. 234/2012 art. 13 co. 1[6]	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2021)*	24/06/2021 06/07/2021 n. 342[7]	14ª	Annuale

[4] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[5] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[6] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
[7] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXXVII, n. 4	L. 234/2012 art. 13 co. 2[8]	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2020)*	24/06/2021 06/07/2021 n. 342[9]	14ª	Annuale 28 febbraio

[8] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", all'articolo 13, comma 2, prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

[9] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVI, n. 4	L. 145/2016 art. 3 co. 1[10]	Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 *(anno 2020)*	30/06/2021 06/07/2021 n. 342	3 e 4 riunite	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno
Doc. CCLXII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 196/2009 art. 6 co. 4	Relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) *(anno 2020)*[11]	25/06/2021 07/07/2021 n. 343[12]	5ª	

[10] Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.
La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto all'articolo 3 della legge n.145 del 2016 il comma 1-bis, ove si stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri.
Si segnala inoltre che l'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - al comma 3 dispone che, nell'ambito e con le modalità della relazione in argomento (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione dell'articolo medesimo, ove si stabilisce che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.
[11] Si ricorda che l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (CIPESS).
[12] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXV, n. 3	D.L. 21/2012 art. 3-bis co. 1	Relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali conferiti sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni *(anno 2020)*	30/06/2021 07/07/2021 n. 343[13]	1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 8ª 10ª 14ª	Annuale 30 giugno
Doc. LXXVIII, n. 3	L. 241/1990 art. 27 co. 5[14]	Relazione sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione *(anno 2019)*	30/06/2021 07/07/2021 n. 343[15]	1ª	Annuale
Doc. CCLV, n. 3	D. Lgs. 128/2003 art. 21 co. 6, lett. q	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale *(anno 2020)*	30/06/2021 07/07/2021 n. 343[16]	10ª	Annuale 30 giugno
Doc. LXXIII-bis, n. 14	L. 234/2012 art. 14 co. 1[17]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(secondo trimestre 2021)*[18]	15/07/2021 21/07/2021 n. 349	Tutte	Trimestrale
Doc. XXVII, n. 24	D.L. 105/2019 art. 1 co. 19-bis[19]	Relazione sull'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	08/07/2021 14/07/2021 n. 346	1ª	

[13] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[14] Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.
[15] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[16] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[17] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
[18] Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.
[19] Ai sensi dell'articolo 1, comma 19-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri coordina l'attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 29	L. 244/2007 art. 3 co. 68[20]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa *(anno 2020)*	11/06/2021 15/06/2021 n. 336	1ª 3ª 5ª	Annuale 15 giugno
Doc. CXXI, n. 4	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani *(anno 2020)*	05/07/2021 08/07/2021 n. 344	3ª Comm. diritti umani	Annuale
Atto n. 900	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[21]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *(anno 2020 con elementi relativi al terzo trimestre 2019)*[22]	15/07/2021 29/07/2021 n. 353	3ª 10ª	Annuale 31 luglio

delle informazioni per la sicurezza. Si prevede inoltre che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una relazione sulle attività svolte.

[20] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[21] Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

[22] L'Agenzia è stata istituita dal comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 11, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
AS 2308, Parte I, Volume VIII	L. 125/2014 art. 14 co. 2	Risultati conseguiti nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed utilizzo dei relativi stanziamenti *(Dati relativi al 2020, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*	01/07/2021 06/07/2021 n. 342	5ª - per il parere tutte	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 31	L. 244/2007 art. 3 co. 68[23]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa *(anno 2020)*	09/07/2021 14/07/2021 n. 346	1ª 4ª 5ª	Annuale 15 giugno

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE.
In forza del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è subentrato al Ministero dello sviluppo economico nelle funzioni in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema-Paese. In tale ambito, il Ministero e la sua rete diplomatico-consolare svolgono un ruolo di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia e degli Uffici ICE all'estero, che operano al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

[23] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXVII, n. 4	D.L. 78/2015 art. 9 co. 11[24]	Relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù *(dati aggiornati al mese di giugno 2021)*	16/07/2021 20/07/2021 n. 348	5ª 12ª	Annuale 30 giugno
Procedura d'infrazione n. 96/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[25]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	16/07/2021 28/07/2021 n. 352	6ª 10ª 14ª	Eventuale

[24] Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha modificato il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

[25] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 25	D.L. 41/2021 art. 4 co. 10[26]	Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi	12/07/2021 14/07/2021 n. 346	5ª 6ª	22 maggio

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXVII-bis, n. 4	L. 194/1978 art. 16 co. terzo[27]	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza *(anno 2020)*	28/05/2021 08/06/2021 n. 333	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio

[26] Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ha introdotto, all'articolo 4, comma 10, l'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, di una relazione alle Camere contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
In particolare, l'articolo 4, commi da 4 a 11, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolato relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno conseguito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Il comma 10 dell'articolo 4 prevede quindi che ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, trasmetta alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
[27] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia (ora Ministro della giustizia) per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCVII, n. 4	L. 67/2014 art. 7 co. 2[28]	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato *(anno 2020)*	11/06/2021 16/06/2021 n. 337	2ª	Annuale 31 maggio
Doc. CLXI, n. 2	L. 85/2009 art. 19 co. 1[29]	Relazione sull'attività svolta dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati *(anno 2020)*	15/06/2021 17/06/2021 n. 338	1ª 2ª	Annuale
Atto n. 880	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[30]	Relazione sull'attività svolta dalla Cassa nazionale tra i Cancellieri e i Segretari giudiziari nell'anno 2020, con i relativi allegati *(anno 2020)*	05/07/2021 07/07/2021 n. 343	2ª 11ª	Annuale 31 luglio
Doc. XCVI, n. 3	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	05/07/2021 07/07/2021 n. 343	2ª	Biennale 30 giugno

[28] L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.

[29] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

[30] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 9	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[31]	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *(dati aggiornati al 31 maggio 2021)*	06/07/2021 13/07/2021 n. 345	2ª 5ª 8ª	Annuale 15 settembre
Doc. XCVI, n. 4	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili *(anni 2019-2020)*	05/07/2021 14/07/2021 n. 346	2ª	Biennale 30 giugno

[31] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 32	L. 244/2007 art. 3 co. 68[32]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio *(anno 2020)*	14/07/2021 20/07/2021 n. 348	1ª 5ª	Annuale 15 giugno

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 30	L. 244/2007 art. 3 co. 68[32]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2020)*	25/06/2021 07/07/2021 n. 343	1ª 5ª 11ª	Annuale 15 giugno

[32] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 33	L. 244/2007 art. 3 co. 68[33]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2020)*	20/07/2021 27/07/2021 n. 351	1ª 5ª 12ª	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 7	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[34]	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, concernenti l'edilizia scolastica e l'innovazione digitale, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 *(anno 2020)*	27/05/2021 08/06/2021 n. 333	5ª 7ª 8ª	Annuale 15 settembre

[33] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[34] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXIX, n. 4	D. Lgs. 322/1989 art. 24 co. 1 - 2[35]	Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale nonché rapporto sull'attività della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica *(anno 2020)*	07/06/2021 15/06/2021 n. 336	1ª	Annuale

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 866	D.M. 26/2011 art. 9 co. 1[36]	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento *(anno 2021)*	16/06/2021 16/06/2021 n. 337[37]	7ª	Annuale 31 gennaio

[35] Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.
[36] Il decreto richiamato disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 9 del decreto stesso prevede che la Commissione che provvede all'istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 5, della suddetta legge n. 338 del 2000, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (attualmente denominato Ministero dell'università e della ricerca) rediga annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[37] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXX, n. 4	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia *(anno 2020)*	25/06/2021 06/07/2021 n. 342	1ª 2ª 12ª	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXL, n. 8	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[38]	Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della transizione ecologica finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *(dati aggiornati al 31 maggio 2021)*	25/06/2021 07/07/2021 n. 343	5ª 8ª 13ª	Annuale 15 settembre

[38] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Banca d'Italia	**Doc. CXCVIII, n. 4 - Atto n. 849**	L. 262/2005 art. 19 co. 4	Relazione sulla gestione e sulle attività svolte dalla Banca d'Italia nell'anno 2020, nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2021, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, del Bilancio della Banca d'Italia e del Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione *(anno 2020)*	31/05/2021 08/06/2021 n. 333	5ª 6ª	Annuale 30 giugno

CORTE DEI CONTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	**Doc. XLVIII, n. 11**	L. 196/2009 art. 17 co. 9[39]	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel periodo considerato *(leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2021)*	09/06/2021 10/06/2021 n. 335	5ª	Ogni 4 mesi

[39] Nella relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ANAC	**Doc. XLIII, n. 3**	D. Lgs. 50/2016 art. 213 co. 3, lett. e)[40]	Relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione *(anno 2020)*	17/06/2021 06/07/2021 n. 342	1ª 2ª 8ª	Annuale

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale	**Doc. CXV, n. 4**	D.L. 146/2013 art. 7 co. 5, lett. g)	Relazione sull'attività svolta dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale *(dati aggiornati al mese di aprile 2021)*[41]	30/06/2021 06/07/2021 n. 342	2ª	Annuale

[40] La relazione è presentata anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

[41] Si tratta della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Data di entrata in vigore del decreto è il 24 dicembre 2013, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. La disposizione prevede che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale trasmetta una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. Il Garante nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge, è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	**Doc. CXCVII, n. 4**	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5	Relazione sull'attività svolta *(anno 2020 e dati aggiornati al 30 giugno 2021)*	30/06/2021 07/07/2021 n. 343	6ª 10ª	Annuale

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Basilicata	**Doc. CXXVIII, n. 25**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	15/06/2021 07/07/2021 n. 343	1ª	Annuale 31 marzo
Provincia autonoma di Bolzano	**Doc. CXXVIII, n. 26**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	07/07/2021 15/07/2021 n. 347	1ª	Annuale 31 marzo
Provincia autonoma di Trento	**Doc. CXXVIII, n. 27**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico *(anno 2020)*	21/07/2021 29/07/2021 n. 353	1ª	Annuale 31 marzo

discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.).

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	**Doc. CCXXX, n. 4**	D. Lgs. 35/2017 art. 28 co. 5	Relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) *(anno 2020)*	25/06/2021 08/07/2021 n. 344	7ª	30 giugno

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	**Doc. CXLVI, n. 7**	D. Lgs. 152/2006 art. 172 co. 3-bis[42]	Relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(primo semestre 2021)*	07/07/2021 13/07/2021 n. 345	1ª 10ª 13ª	Semestrale Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

[42] Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	**Doc. CXLI, n. 4**	L. 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i)[43]	Relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) *(anno 2020)*	12/07/2021 20/07/2021 n. 348	10ª	Annuale 30 giugno

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	**Doc. XXVII, n. 23**	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3[44]	Relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055 *(dati aggiornati al 30 giugno 2021)*	07/07/2021 14/07/2021 n. 346	1ª 5ª 10ª 13ª	Semestrale

[43] L'articolo 2, comma 12, lett. i), della legge n. 481 del 1995, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA) presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. L'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004, ha specificato che l'Autorità presenta la suddetta relazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 2 precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato. La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento l'Autorità dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

[44] L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	**Doc. CLVII, n. 4**	L. 249/1997 art. 1 co. 6, lett. c)	Relazione predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità stessa *(dati aggiornati al 30 aprile 2021)*	08/07/2021 14/07/2021 n. 346[45] [46]	8ª	Annuale 30 giugno

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante per la protezione dei dati personali	**Doc. CXXXVI, n. 3**	D. Lgs. 196/2003 art. 154 co. 1, lett. e)[47]	Relazione sull'attività svolta dal Garante per la protezione dei dati personali *(anno 2020)*	09/07/2021 20/07/2021 n. 348	1ª 2ª	Annuale 30 aprile

[45] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.
[46] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[47] Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella relazione annuale sono inseriti i risultati dell'audit di sicurezza con cadenza annuale eseguito sulla base di dati ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	**Doc. CCXXXVII, n. 4**	L. 132/2016 art. 10 co. 3	Rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente *(anno 2020)*	20/07/2021 27/07/2021 n. 351	13ª	Annuale 30 giugno

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Governo	D.L. 59/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 101/2021* art. 1, co. 7-quinquies[48]	Relazione sulla ripartizione territoriale tra le amministrazioni centrali competenti dei programmi e degli interventi di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza	Annuale
Ministro dell'università e della ricerca, Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 73/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021* art. 62-bis, co. 6[49]	Relazione sull'attività svolta dalla fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive	Biennale
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza	D.L. 77/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021* art. 2, co. 2, lett. e[50]	Relazione sullo stato di attuazione del PNRR	Semestrale

[48] Il comma 7-quinquies dell'articolo 1 dispone che, a partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da parte del Governo sia presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale tra le amministrazioni centrali competenti dei programmi e degli interventi di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali.
Il comma 7-quinquies stabilisce che la relazione dallo stesso introdotta sia presentata unitamente alla relazione che Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere sull'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in materia di applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
[49] L'articolo 62-bis, comma 6, prevede che la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, presenti una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
[50] L'articolo 2, comma 2, lettera e), prevede che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita al comma 1 del medesimo articolo, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	D.L. 77/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021* art. 7, co. 7[51]	Relazione sullo stato di attuazione del PNRR	Semestrale
Ministro della transizione ecologica	D.L. 77/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021* art. 36-ter, co. 4[52]	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico	Entro il 30 giugno

con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

[51] L'articolo 7, comma 7, attribuisce alla Corte dei conti il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede altresì che la Corte dei conti riferisca, "almeno semestralmente", al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di controllo annuale sulla gestione di bilancio e sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche.

[52] L'articolo 36-ter, comma 1, prevede che i "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" esercitino le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento. In questo quadro, il comma 4 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)	D.L. 77/2021 *convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021* art. 65, co. 5-bis[53]	Relazione sull'attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali	Annuale Entro il 31 gennaio

[53] L'articolo 65, comma 1, lettera c), inserisce il comma 5-bis all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Tale disposizione prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta della medesima Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo (con la precisazione che, relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma sia adottato entro il 31 agosto 2021). Il comma 5-bis prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 svolte nel corso dell'anno precedente, concernenti le attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.